

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE SPONSORIZZAZIONI

INDICE

PREMESSA

DEFINIZIONI

ART. 1 PRODOTTI ED INIZIATIVE OGGETTO DI POSSIBILE SPONSORIZZAZIONE DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE

ART. 2 SCELTA DELLO SPONSOR E CONTRATTO

ART. 3 CASI DI ESCLUSIONE DALLE SPONSORIZZAZIONI

ART. 4 MODALITA' ORGANIZZATIVE

ART. 5 IL CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE: INTROITI

NORME TRANSITORIE

PREMESSA

Il presente regolamento disciplina le attività di sponsorizzazione da parte di terzi in applicazione dell'art. 43 della Legge 449/97, con esclusione di quanto previsto dall'art. 19 del d. lgs. 50/2016;

La regolamentazione dell'attività di sponsorizzazione si prefigge lo scopo di indicare gli atti e le condizioni necessari per assicurare all'Azienda una corretta gestione dei contratti di sponsorizzazione, nel rispetto delle norme vigenti nonché di criteri di efficienza, efficacia e trasparenza ed è diretta a reperire risorse economiche e patrimoniali, che saranno utilizzate per i fini istituzionali.

Tra i fini istituzionali, vi sono l'acquisizione di beni e servizi, le attività di sponsorizzazione di eventi formativi da parte di terzi, il miglioramento degli standard di qualità dei servizi erogati, informazione ed educazione all'utenza, le campagne di comunicazione alla salute aventi come destinatari cittadini ed istituzionale, di utenti, le attività connesse con la customer satisfaction, nonché la riduzione di spese rispetto disposti nel bilancio previsionale agli stanziamenti.

DEFINIZIONI

Ai fini del presente regolamento:

- per “contratto di sponsorizzazione” si intende un contratto atipico (ex art. 1322 c.c., comma 2 del C.C.) a titolo oneroso ed a prestazioni corrispettive, mediante il quale ASL 3 di Nuoro (sponsee) offre ad un soggetto terzo (sponsor), la possibilità di promuovere, in appositi e predeterminati luoghi e spazi nell’ambito delle strutture Aziendali e spazi in disponibilità, il nome, il logo, il segno distintivo, ecc., in cambio di un corrispettivo che può consistere nella fornitura di materiale o di altri beni o servizi o in un finanziamento in denaro. Al contratto di sponsorizzazione si applica l’art. 43 della Legge 449/97, mentre non è applicabile il Codice degli contratti pubblici, per espressa previsione e salvo quanto previsto dall’art. 19 dello stesso D.lgs 50/2016.
- per “sponsorizzazione” si intende ogni contributo in beni o servizi, danaro od ogni altra utilità proveniente all’Azienda Sanitaria da terzi nell’ambito applicativo dei “contratti di sponsorizzazione” di cui alla linea precedente;
- per “sponsor” si intende il soggetto privato o l’associazione senza scopo di lucro o altro soggetto terzo che intende stipulare un contratto di sponsorizzazione con l’Azienda Sanitaria;
- per “Azienda o sponsee” si intende ASL di Nuoro, titolare dei benefici economici apportati dalla stipula di un contratto di sponsorizzazione;
- per “manifestazione di interesse” si intende la comunicazione all’Azienda da parte di terzi della volontà e disponibilità ad attivare contratti di sponsorizzazione;
- per “spazio” s’intende l’area, lo spazio fisico individuati dalla ASL di Nuoro e messi a disposizione per la sponsorizzazione.
- Per “Struttura” s’intende la S.C., inclusa nella ASL 3 di Nuoro;
- Per "tariffa minima" s'intende la tariffa minima approvata da ASL di Nuoro per l'utilizzo dello spazio.

ART. 1 PRODOTTI ED INIZIATIVE OGGETTO DI POSSIBILE SPONSORIZZAZIONE- DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE

I prodotti/iniziative oggetto di possibile sponsorizzazione presso ASL 3 di Nuoro sono, in linea di massima, i seguenti: spazi murali nelle aree di ingresso, nei corridoi di percorrenza del pubblico e nelle sale di attesa presso tutte le strutture dell'Azienda per la collocazione di manifesti ed avvisi pubblicitari, banners sul sito WEB, bacheche aziendali, spazi sulle comunicazioni istituzionali, spazi sugli organi di informazione e pubblicazioni aziendali, spazi nell'ambito della cartellonistica di segnalazione al pubblico, rotors luminosi informativi, offerte commerciali, finanziarie, bancarie, destinate ai dipendenti dell'Azienda, chioschi multimediali e cartacei pubblicitari, spazi negli ascensori, spazi presso le postazioni di rilevazione presenze dei dipendenti, spazi in aule didattiche e nelle sale riunioni aziendali, spazi presso punti strategici della comunicazione al pubblico, spazi su programmi di eventi aziendali, anche formativi, spazi sulla Carta dei Servizi, conferenza annuale dei servizi, corsi e convegni scientifici e spazi sui relativi depliant, iniziative nell'ambito dello sviluppo Sistema Qualità, nell'Educazione alla Salute, cessione all'Azienda di prodotti promozionali da distribuire a pazienti e/o dipendenti e/o soggetti frequentatori delle strutture aziendali, iniziative di sostegno di cause di utilità sociale, distribuzione di prodotti di prova/assaggio, sondaggi ed iniziative di "customer satisfaction";

L'ASL di Nuoro, individuerà nel dettaglio gli spazi e/o le iniziative sponsorizzabili e un tariffario ad essi corrispondente; ove necessario o opportuno, le tariffe saranno articolate anche tenendo conto di tempi minimi di durata della sponsorizzazione.

Le tariffe saranno aggiornate periodicamente, con frequenza almeno biennale.

Alla tariffa è data pubblicità almeno con la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Azienda.

ART. 2 SCELTA DELLO SPONSOR E CONTRATTO

1) La scelta dello sponsor è effettuata previa adeguata pubblicizzazione:

a) del presente regolamento;

b) degli oggetti di possibile sponsorizzazione stabiliti dall'Asl di Nuoro (o su proposta della struttura);

c) delle relative tariffe minime, anch'esse approvate dall'Asl, o su proposta della struttura. La pubblicazione ha luogo almeno sull'albo pretorio on line dell'Azienda, consultabile sul sito web dell'Azienda ASL 3 di Nuoro.

Alla possibilità di attivare contratti di sponsorizzazione può altresì essere data ulteriore pubblicità sia attraverso comunicazioni dirette a specifici gruppi di soggetti terzi potenzialmente interessati ad attivare la sponsorizzazione individuati con riferimento alla commercializzazione di specifiche categorie merceologiche, sia attraverso comunicazioni ai mass media nonché altre pubblicazioni aziendali.

La cessione degli spazi per consentire la sponsorizzazione è effettuata con criterio cronologico, in base all'ordine di arrivo delle relative richieste alla PEC istituzionale all'uopo individuata e dedicata, salvo che non sia stato pubblicato un bando, nel qual caso è assegnato alla migliore offerta.

2) La manifestazione di interesse denominata “scheda sponsor” da presentarsi a cura dei soggetti terzi da trasmettere, preferibilmente, a mezzo PEC, o, in alternativa, da far pervenire con altro mezzo al protocollo Generale di ASL 3 di Nuoro, dovrà indicare:

a) l'esatta tipologia di opportunità prescelta nonché le quantità, i luoghi ed il tempo (se rilevante) oggetto di interesse nell'ambito delle opportunità offerte dall'Azienda;

b) l'indicazione dei corrispettivi economici previsti per la tipologia della sponsorizzazione richiesta, pari o in aumento rispetto alle tariffe minime.

3) La Direzione Asl Nuoro predispone e aggiorna i modelli da utilizzarsi per la richiesta, che sono pubblicati sul sito istituzionale dell'Azienda, e gestisce la PEC dedicata.

4) La Direzione dell'Asl Nuoro accoglie la richiesta avanzata con la “scheda sponsor” mediante determinazione di approvazione del relativo schema di contratto, nel quale lo sponsor si impegna, fra l'altro, a rispettare quanto contenuto nel presente regolamento. Nel contratto medesimo in corrispondenza dell'indicazione degli specifici prodotti oggetto di sponsorizzazione, viene indicato il corrispettivo economico da versare all'Asl Nuoro ed i relativi tempi di erogazione.

La Asl di Nuoro redige schemi tipo di contratto di sponsorizzazione che sono pubblicati sul sito istituzionale dell'Azienda; nello schema tipo è sempre richiamato il presente regolamento e la stipulazione del contratto dev'essere subordinata alla sua accettazione integrale da parte dello sponsor.

5) Nel caso di prodotti non espressamente già tariffati lo sponsor formula nella richiesta un'offerta che l'Azienda si riserva di accettare, valutandone la congruità.

ART. 3 CASI DI ESCLUSIONE DALLE SPONSORIZZAZIONI

1) Luoghi esclusi dalle sponsorizzazioni

Non sono consentite le sponsorizzazioni di cui al presente regolamento all'interno dei locali in cui sono direttamente erogati i servizi sanitari e socio-sanitari.

2) Prodotti e spazi esclusi dalle sponsorizzazioni

Non possono essere oggetto di contratti di sponsorizzazione, servizi di onoranze funebri, prodotti farmaceutici e dispositivi medici, prodotti e/o servizi di natura politica, religiosa, sindacale, pubblicità diretta o collegata alla produzione o distribuzione di fumo di tabacco, prodotti alcolici, materiale pornografico o a sfondo sessuale, giochi d'azzardo, nonché prodotti e/o servizi in reale o potenziale conflitto di interesse con l'attività e gli scopi istituzionali dell'Asl n. 3.

Non è prevista la collocazione di banner relativi a sponsorizzazioni sul parco autovetture dell'Azienda in utilizzo a coloro che svolgono compiti istituzionali di polizia giudiziaria, di verifica e controllo ispettivo.

Inoltre, l'Azienda si riserva comunque unilateralmente la facoltà di rifiutare qualsiasi richiesta di sponsorizzazione, qualora ravvisi potenziali danni all'immagine del servizio sanitario o semplicemente la ritenga, per ragioni di interesse pubblico, inopportuna.

Non è vietata la sponsorizzazione con nomi di operatori economici che producono o commercializzano farmaci o dispositivi medici.

ART. 4 MODALITA' ORGANIZZATIVE

La gestione delle sponsorizzazioni è effettuata direttamente dall'Azienda tramite le proprie Strutture senza il ricorso ad alcuna agenzia esterna.

Il Direttore della Struttura adotta i provvedimenti organizzativi necessari all'attuazione del presente regolamento.

ART. 5 IL CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE: INTROITI

L'introito in danaro per l'Azienda avviene mediante emissione di fattura con IVA, se applicabile, nei termini previsti dai contratti e rientra nei redditi diversi ai sensi dell'art. 81 TUIR – D.P.R. n° 917/86.

I pagamenti devono essere anticipati rispetto al momento di inizio della sponsorizzazione; la dimostrazione del pagamento è data trasmettendo alla struttura copia del bonifico o dei versamenti del conto dedicato.

Qualora il corrispettivo sia costituito dall'accollo diretto di costi (ad esempio, di organizzazione di convegni o corsi di formazione, di acquisto di apparecchiature) dev'essere data prova documentale dell'avvenuto pagamento anticipatamente rispetto al momento di inizio della sponsorizzazione; nell'ipotesi di acquisti nell'interesse dell'Asl di Nuoro, dev'essere altresì depositata copia del contratto a favore del terzo, individuato nella Direzione Generale Asl Nuoro.

L'erogazione diretta, da parte dello sponsor, di servizi è precedente alla dimostrazione della capacità operativa; l'avvio effettivo del servizio deve precedere il godimento della sponsorizzazione.

NORME TRANSITORIE

Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di pubblicazione della relativa delibera di approvazione.